



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

Determinazione n. 291 del 25 settembre 2020

OGGETTO: Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e Dolomiti Energia spa. Periodo 01.11.2020 – 30.04.2022. CIG DERIVATO: 8448981FAC.

IL SEGRETARIO

PREMESSO che:

- Ai sensi dell'art. 1, comma 7 del D.L. 06.07.2012, n. 95 "Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, **le amministrazioni pubbliche (...), relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica**, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, **sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento** costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione [sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione] messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. (...). È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. (...). 8. **I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli**, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.

- Il comma 1 dell'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, n. 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali), al fine di assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Provincia autonoma di Trento, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, ha assegnato alla Giunta provinciale – per quanto di interesse nell'ambito delle presenti premesse – i poteri di:

a. organizzare centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 – ora art. 2, paragrafo 1, punto 14, lettera b) e 37 della direttiva 2014/24/CE del parlamento europeo e del consiglio del 26.02.2014, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

b. definire convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva, e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dai soggetti precedentemente richiamati;

- il comma 2 dell'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, n. 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali), prevede inoltre che nel rispetto dei loro ordinamenti gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale possono partecipare alle predette iniziative e che, fermo restando quanto disposto dal comma 1, possono beneficiare di queste iniziative, inoltre, le altre società controllate dalla Provincia, nei limiti e con le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale;
 - in attuazione del comma 1, lettera a), dell'art. 39 bis della predetta legge, l'art. 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), come modificato da ultimo dall'art. 39 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, ha disposto che l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, svolga i propri servizi a favore dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 39 bis della legge provinciale n. 3/2006, operando come centrale di committenza;
 - l'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 disciplinale ipotesi di adesione delle amministrazioni del settore pubblico provinciale alle convenzioni attivate da APAC;
 - la deliberazione della Giunta provinciale n. 1384 d.d. 01.08.2018 ha individuato la strategia di acquisto per la fornitura di energia elettrica per cui può prevedersi di utilizzare lo strumento della convenzione;
 - il sistema introdotto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni provinciali;
 - APAC, in esecuzione dei compiti assegnati a essa dalla Provincia autonoma di Trento, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione del Fornitore per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta esperita ai sensi della L.P. 09.03.2016 n. 2 e del D.lgs n. 50/2016, gara delle quale è risultata aggiudicataria società Dolomiti Energia S.p.a. con sede legale a Trento, via Fersina n. 23 C.F./PI 01812630224 (nel seguito per brevità anche "Fornitore");
 - In data 21.09.2020 tra APAC e Dolomiti Energia spa è stata stipulata la convenzione quadro contenente le norme e le condizioni per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, per le strutture della provincia autonoma di Trento e/o gli enti strumentali della medesima, per le amministrazioni della provincia di Trento (tra cui comuni e comunità) e/o per gli altri enti e società legittimate ai sensi dell'art. 39 bis, commi 3 e 3 bis della L.P. 16.06.2006 n. 3;
 - La Convenzione prevede una durata di 18 mesi che decorrono dalla data di sottoscrizione (21.09.2020), salvo l'esaurimento del quantitativo massimo fissato, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 3. Resta inteso che per durata della Convenzione s'intende il periodo entro cui le Amministrazioni Contraenti possono aderire alla Convenzione attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura. La convenzione può essere prorogata per un massimo di sei mesi, ai fini della conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente e in ogni caso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura medesima;
 - I singoli Contratti di fornitura, conclusi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, avranno durata fino a un massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data di attivazione della stessa Fornitura, secondo quanto previsto dalla Convenzione e dal Capitolato Tecnico.
 - Il prezzo per la fornitura dell'energia elettrica, comprensivo dei servizi connessi, si compone di tre parti:
 1. Prezzo di riferimento dell'energia espresso in Euro/MWh variabile di mese in mese
 2. Eventuale opzione verde quantificata in € 0,70.- a MWh
 3. Spread aggiudicato in gara variabile in funzione della tipologia di fornitura prescelta
- Il costo dell'energia potrà quindi variare in relazione al periodo di emissione dell'ordinativo di fornitura: il prezzo individuato nelle sue tre componenti rimane fisso per tutta la durata dell'ordinativo stabilita in massimo 18 mesi;
- la stipula della Convenzione tra APAC e Dolomiti Energia Spa:

a. non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti né tanto meno APAC, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinatori di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti;

b. non è fonte di alcuna obbligazione per APAC nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

c. i singoli contratti di fornitura sono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinatori di Fornitura secondo le modalità e i termini indicati nella Convenzione e nel Capitolato tecnico; nei predetti Ordinatori di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione;

d. per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è obbligato a eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte delle Amministrazioni Contraenti, nulla può essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, è tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinatori di Fornitura, compilati e inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni indicate nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico;

◆ Tutto ciò premesso

◆ Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. d.d. 72 d.d. 02.04.2019 con la quale il comune di Mezzocorona ha aderito alla convenzione sottoscritta in data 22.03.2019 tra APAC – Servizio contratti e approvvigionamenti e Dolomiti Energia S.p.a. con sede legale a Trento, via Fersina n. 23 C.F./PI 01812630224, finalizzata alla fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo dal 01.05.2019 fino al 31.10.2020;

◆ Visto l'art. 36 ter 1, comma 5 della L.P. 23/1990 il quale prevede che "l'agenzia provinciale per gli appalti e contratti, sulla base di fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare, oppure propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata";

◆ Considerato che l'adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per l'approvvigionamento di energia elettrica garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa posti dall'art. 1, comma 7 del D.L. 06.07.2013, n. 95;

◆ Preso atto che secondo quanto previsto dal capitolato tecnico della convenzione il fornitore si impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'ordinativo di fornitura, salva diversa data concordata tra le parti;

◆ Condiviso il vantaggio, sia in termini finanziari, che in termini procedurali ed operativi, derivante per il Comune di Mezzocorona dall'adesione alla convenzione in oggetto con decorrenza dal 01.11.2020 e scadenza il 30.04.2020, salvo proroghe;

Visti:

- la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";
- lo Statuto Comunale;

d e t e r m i n a

1. **di aderire**, per quanto esposto in premessa, alla convenzione sottoscritta in data 21.09.2020 tra APAC – Servizio contratti e approvvigionamenti e Dolomiti Energia S.p.a. con sede legale a Trento, via Fersina n. 23 C.F./PI 01812630224, finalizzata alla fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per tutti i POD attivi del Comune di Mezzocorona;
2. **di precisare** che il contratto di fornitura avrà decorrenza dal 01.11.2020 al 30.04.2022 (durata fino a un massimo di 18 mesi dalla data di attivazione della stessa fornitura, secondo quanto previsto dalla Convenzione e dai capitolati tecnico e amministrativo).

3. **di confermare** espressamente la somministrazione di "energia verde" proveniente da fonti rinnovabili;
4. **di dare atto** che la spesa conseguente al presente provvedimento, quale spesa fissa, trova imputazione sui pertinenti interventi di bilancio;
5. **di precisare** che il contratto verrà concluso mediante ordinativo su piattaforma di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento;
6. **di dare atto che**, ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.:
 - il CIG (derivato) assegnato al summenzionato contratto è il numero **8448981FAC**;
 - si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;
7. **di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104.

Il Segretario Comunale
dott. Adriano Ceolan
f.to digitalmente

G:\UFFICIO CONTRATTI\FORNITURA ENERGIA ELETTRICA\CONVENZIONE 2020\Det. adesione convenzione Apac d.d. 21.09.2020.doc

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 5 del regolamento comunale di contabilità, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, comprensivo anche dell'attestazione di copertura finanziaria (art. 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige).

Mezzocorona, 25-09-2020

La Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Emma Longo
f.to digitalmente



Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 01-10-2020 al 11-10-2020



Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione.



La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile né di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Adriano Ceolan
f.to digitalmente



Comunicazione ai capigruppo